



Città di Siderno

Provincia Di Reggio Calabria

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

Legge Regionale n.17 del 21/12/2005 e art.4 Deliberazione C.R. n. 147/2000

La Commissione Straordinaria
dott.ssa Maria Stefania Caracciolo
dott.ssa Matilde Mulè
dott. Augusto Polito

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Nicola Tucci

— — — — —
C R I T E R I A

Città:Ricerche:TERritorio:Innovazione:Ambiente
via Cugia, 14 09129 Cagliari (Italy)
tel. +39 070303583 - fax +39 070301180
E-mail: criteriaweb.com;
www.criteriaweb.com

Ing. Paolo Bagliani

Geol. Maurizio Costa

Gruppo di lavoro

Ing. Silvia Cuccu *aspetti progettuali*

Cinzia Marcella Orrù *GIS e cartografia*

Biol. Patrizia Carla Sechi *aspetti biotici*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL DEMANIO MARITTIMO**

Gennaio 2021

Indice

Titolo 1. Premesse	1
Articolo 1. Nozione di Demanio Marittimo	1
Articolo 2. Funzioni e competenze del Comune.....	1
Articolo 3. Attività Turistico – ricreative.....	1
Articolo 4. Riferimenti.....	2
Articolo 5. Caratteri delle opere insistenti sul Demanio Marittimo.....	3
Titolo 2. Il Piano Comunale Di Spiaggia.....	4
Articolo 6. Attività consentite	4
Articolo 7. Opere consentite	4
Articolo 8. Soggetti destinatari.....	5
Articolo 9. Classificazione degli stabilimenti.....	6
Titolo 3. Disciplina del rapporto concessorio	7
Articolo 10. Generalità	7
Articolo 11. Documentazione richiesta per ricevere la concessione	8
Articolo 12. Criteri di valutazione delle istanze	9
Articolo 13. Rilascio di concessione demaniale	10
Articolo 14. Revoca, decadenza, rinuncia, sub ingresso.....	13
Articolo 15. Variazioni oggettive della CDM.....	14
Articolo 16. Durata di esercizio delle CDM.....	14
Articolo 17. Autorizzazioni temporanee	15
Articolo 18. Canone concessorio	15
Articolo 19. Disciplina dei prezzi.....	17
Articolo 20. Ricorsi	17
Articolo 21. Cauzione	17
Titolo 4. Disposizioni tecniche	19
Articolo 22. Criteri generali	19
Titolo 5. Disposizioni amministrative	21
Articolo 23. Norme tributarie	21
Articolo 24. Obblighi, divieti e limiti.....	21
Articolo 25. Scadenza del rapporto concessorio.....	21
Articolo 26. Vigilanza e sanzioni	21
Articolo 27. Tutela penale ed amministrativa del demanio marittimo	22
Articolo 28. Violazioni amministrative – Procedimento.....	23
Articolo 29. Norme di Polizia demaniale.....	25
Tabella A – Classificazione degli stabilimenti balneari	26

Tabella B – Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo.....	28
Allegato 1 - Schema di Bando di gara	32
Allegato 2 - Schema di licenza di concessione	53
Allegato 3 - Schema di licenza di sub ingresso	58
Allegato 4 - Schema di licenza suppletiva.....	60

Titolo 1. Premesse

Articolo 1. Nozione di Demanio Marittimo

1. Sono beni demaniali quei beni immobili o quelle universalità di mobili che, per natura o per espressa disposizione di legge, servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto e, per tale ragione, sono sottoposti a speciali vincoli.
2. Fra i beni demaniali rientra il Demanio Marittimo che, ai sensi dell'art. 822 del codice civile e dell'art. 28 del Codice della Navigazione (CN) comprende: " il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia", nonché "le opere destinate alla difesa nazionale" e "le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del DM e del mare territoriale", considerate come pertinenze del demanio stesso (art. 29 CN).
3. I beni del Demanio Marittimo sono destinati a soddisfare gli usi pubblici del mare, sono assoggettati ad un particolare regime giuridico che ne stabilisce l'insuscepibilità, l'imprescrittibilità, l'inalienabilità, l'inespropriabilità, e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823, comma 1, cc).

Articolo 2. Funzioni e competenze del Comune

1. La Regione conferisce al Comune le funzioni per l'attività amministrativa inerente :
 - a) il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza delle Concessioni Demaniali Marittime (CDM);
 - b) la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative;
 - c) l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
 - d) l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
 - e) il rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della legge n. 88/2001.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune trasmette alla Giunta Regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle Concessioni anche su supporto informatico.

Articolo 3. Attività Turistico – ricreative

1. Per attività turistico - ricreative si intendono:
 - a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
 - b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
 - c) esercizi commerciali tipici;

- d) noleggio di imbarcazioni e natanti;
- e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
- f) campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
- g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
- h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.

2. I titolari di CDM che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico-ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo.

Articolo 4. Riferimenti

1. Leggi e Regolamenti

- a) LR 21 dicembre 2005 n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- b) Piano di Indirizzo Regionale (PIR) di utilizzo delle aree del Demanio marittimo per finalità turistico - ricreative approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.147 del 12 giugno 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n.3 al B.U.R.C. n.12 del 30 giugno 2007 Parti I e II;
- c) RD 30 marzo 1942 n. 327 "Codice della Navigazione"
- d) DPR 15 febbraio 1952 n. 328 "Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione"
- e) SID - Sistema Informativo Demanio marittimo, gestito dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, nato con la finalità di fornire supporto alle Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Comuni, Capitanerie di porto, Autorità portuali, ecc.), interessate alla gestione/tutela dei beni demaniali marittimi. Provvede alla identificazione del Demanio Marittimo mediante cartografia catastale.

2. Piano Comunale di Spiaggia

- a) PCS: il Piano di utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo che individua le zone omogenee d'intervento e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento e il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari.
- b) CDM: Concessione Demaniale Marittima, il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi.
- c) Attività turistico - ricreative: attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al

Decreto Min. Trasp. e Nav. 5 agosto 1998, n 342, meglio specificate all'art. 1, punto 3 comma b) del DPCM 13 Settembre 2002.

- d) Soggiorno all'ombra: la seconda fascia di profondità variabile, successiva alla spiaggia libera della fascia dei 5 metri della battigia, parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.
- e) Stabilimenti balneari: le strutture, poste su aree oggetto di CDM, attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici, eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale.
- f) Servizi di spiaggia: le strutture e delle attrezzature connesse all'attività dei relativi stabilimenti, quali; depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine - spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile.

Articolo 5. Caratteri delle opere insistenti sul Demanio Marittimo

1. Le opere insistenti sul Demanio Marittimo dovranno essere "opere di facile rimozione" (amovibili), escludendo in ogni caso la realizzazione di nuove "opere di difficile rimozione" (inamovibili).
2. Ai sensi della circolare Min. Marina Mercantile n. 53 del 18.07.1962 e della circolare Min. Marina Mercantile n. 271 del 27.05.1991:
 - a) sono opere di difficile rimozione, quelle a struttura stabile, in muratura, in cemento armato, in sistema misto, con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporta necessariamente la distruzione sostanziale del manufatto. Il concessionario che costruisce opere di difficile rimozione sull'area assentita in concessione, ha sulle stesse un diritto di superficie di durata temporanea pari a quella del rapporto concessorio, evidenziandosi la strumentalità di tale diritto reale di godimento su cosa altrui.
 - b) sono opere di facile rimozione ("amovibili" o "di facile sgombero" o "a carattere transitorio" o "semipermanenti"), quelle le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari, come quelle ad es. costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento armato normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero, con o senza muri di tompagno, costruite con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione parziale o totale del manufatto.
3. Il richiedente la CDM dovrà indicare nel modello standardizzato di domanda, la tipologia dei manufatti agli effetti della concessione da formalizzare previo "atto formale" o "semplice licenza".

Titolo 2. Il Piano Comunale Di Spiaggia

Articolo 6. Attività consentite

1. Salvo quanto disposto dal CdN, dal suo Regolamento di attuazione, dalle leggi speciali in materia, dalle ordinanze emanate dal Capo del Circondario Marittimo, con riserva di dare indirizzi con successivi regolamenti in ordine alla garanzia del pubblico utilizzo degli arenili, alla tutela e conservazione degli ambienti marini e litoranei, nelle aeree demaniali marittime sulle quali la Regione e il Comune esercitano le funzioni delegate, possono essere anche effettuate:
 - a) interventi sul regime idraulico;
 - b) attività di ripascimento degli arenili soggetti a fenomeni erosivi (effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi di fondali marini, con materiali naturalmente depositati sulle spiagge, negli alvei dei corsi d'acqua e ricavati nell'ambito di interventi di manutenzione degli stessi alvei o con altri materiali preventivamente dichiarati idonei);
 - c) attività di bonifica ambientale finalizzate alla difesa del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle acque;
 - d) le attività di cui al successivo comma 2.
2. Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di cui all'art. 59 del DPR n. 616/77, anche per la realizzazione delle seguenti attività, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 della L.R. n.17/2005:
 - a. complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili anche a cura dei Comuni;
 - b. esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);
 - c. noleggio e rimessaggio di unità da diporto;
 - d. campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;
 - e. attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
 - f. approdi e/o porti classificati di categoria 2°, classe III, aventi funzioni turistiche e da diporto di cui all'art. 4 comma 3 lett. e) della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal DPR 2 dicembre 1997 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;
 - g. campi boa e pontili galleggianti.

Articolo 7. Opere consentite

1. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:

- a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;
- b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo;
- c) impianti e manufatti totalmente interrati.

Sarà possibile la realizzazione di opere interrate soltanto per le reti di allaccio alle infrastrutture a rete.

2. Per le strutture precarie facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all'autorità comunale concedente, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile e che siano garantite le condizioni di sicurezza sul Demanio Marittimo, assicurando che i servizi di utenza non vengano riesumati o danneggiati dalle mareggiate invernali.
3. Per il montaggio delle strutture stagionali, nei 30 (trenta) giorni antecedenti l'avvio dell'attività, e comunque entro il 31 maggio, i concessionari possono adoperare mezzi meccanici, previa autorizzazione del Comune e comunicazione all'Autorità Marittima territorialmente competente. La comunicazione dovrà indicare i giorni, la ditta incaricata e i mezzi utilizzati (targa e/o telaio) per le operazioni in questione.
4. All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno di riferimento, il titolare della concessione demaniale ove sono installate le strutture e i manufatti, dovrà fornire al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, copia della sopracitata attestazione di sicurezza.
5. Possono essere autorizzati interventi comprendenti opere di difficile rimozione solo in quanto necessarie a riqualificare l'ambiente, a migliorare la qualità dei servizi.

Articolo 8. Soggetti destinatari

1. Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo da utilizzare a fini turistico-ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune territorialmente competente, che deve contenere:
 - a) l'uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell'area richiesta;
 - b) la durata della concessione che non può essere superiore ai sei anni con rinnovo automatico alla scadenza ai sensi dell'art. 10 della legge n. 88/2001.
2. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità del PCS, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.

3. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.
4. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento i titolari di CDM sono tenuti a trasmettere, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 1,2 e 3 ed assegnare un termine per la loro attuazione.

Articolo 9. Classificazione degli stabilimenti

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da (1 a 4 Super), in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi (riportati nella tabella A del PIR), relativi sia alla sistemazione dell'area, alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte. Uno stabilimento per essere classificato nel modo suddetto deve possedere tutti i requisiti obbligatori (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala) ed un numero variabile tra i requisiti facoltativi.
2. Il concessionario deve indicare nella tabella dei prezzi la classificazione attribuitagli.
3. Nelle ipotesi di controlli da parte degli Enti proposti, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

Titolo 3. Disciplina del rapporto concessorio

Articolo 10. Generalità

- 1.** Le attività turistico - ricreative comprendono le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM 13 Settembre 2002.
- 2.** Per attività turistico ricreative, in coerenza con quanto indicato all'art. 2 della L.R. n.17/2005, si intendono:
 - a. Stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
 - b. Esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
 - c. Esercizi commerciali tipici;
 - d. Noleggio di imbarcazioni e natanti;
 - e. Ormeaggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
 - f. Campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
 - g. Esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
 - h. Servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.
- 3.** Il Comune dovrà valutare le richieste di CDM in base alla loro conformità ai contenuti del PCS e dovrà provvedere all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite degli enti provinciali preposti. Dovrà inviare alla Regione Calabria, all'Agenzia del Demanio ed alla Capitaneria di Porto competente copia di ogni provvedimento riguardante rilascio, variazione o rinnovo delle CDM.
- 4.** Le CDM sono rilasciate dal Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal presente Regolamento di esecuzione (ex-DM –Trasp. e Nav. del 18.02.1997), anche:
 - a. i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l'inizio della gestione;
 - b. l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;
 - c. divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
- 5.** Il concessionario dovrà corrispondere annualmente all'ufficio delle entrate competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di

concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17 primo comma del Reg. per l'esecuzione del CN.

6. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal CdN e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell'intero tributo regionale di cui alla LR n. 1/1971. A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.
7. Le istanze comportanti variazioni alle CDM, vanno presentate, entro il 31 Ottobre, al Comune corredate di tutta la documentazione esemplificativamente indicata nell'allegata Tabella B, e con le procedure descritte nel presente atto, nel rispetto del CN (ex-RD 30.3.1942 n. 327) e del relativo Regolamento di esecuzione (ex DPR 15.2.1952 n. 328), pena la decadenza delle medesime.
8. Per il rinnovo delle CDM, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, l'interessato manifesterà 90 giorni prima della scadenza la volontà a proseguire l'esercizio.
9. Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto dall'art. 45 bis CdN, il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 gg prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda.
10. Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno una durata di sei anni; si rinnovano automaticamente, per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, secondo le procedure amministrative sopra specificate. Le CDM non oggetto di rinnovo (revocate o decadute) dovranno essere sottoposte a procedure di evidenza pubblica.
11. Per le procedure amministrative per il rilascio, il rinnovo e il subingresso di CDM, sono riferibili alle procedure fissate dal CdN, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla Legge n. 241/1990.
12. La modulistica per il rilascio, il rinnovo e variazione di CDM è elencata negli allegati al presente Regolamento e sarà fornita dal sito internet del Comune.

Articolo 11. Documentazione richiesta per ricevere la concessione

1. La domanda di concessione dovrà contenere i dati anagrafici, la sede legale, la ragione sociale, il recapito, Codice Fiscale e Partita IVA del richiedente. È altresì necessario che il richiedente includa alla documentazione atta a richiedere la concessione:
 - a. Domanda in cui è specificato l'uso che il richiedente intende fare del bene e, nel caso in cui il titolo concessorio richiesto abbia una durata superiore ai sei anni, indicarne la motivazione;
 - b. Elaborati di progetto dei manufatti per i quali si richiede la concessione in scala 1:200/1:100 di piante, prospetti e sezioni estese per tutta l'ampiezza dell'arenile;

- c. Schemi di tutti gli impianti di cui dovrà essere dotata la struttura;
 - d. Relazione tecnica della struttura oggetto della concessione che ponga particolare attenzione alle sue caratteristiche di precarietà (materiali e tecnologie impiegate), e rimovibilità con chiara indicazione dei modi e dei tempi della rimozione dell'opera.
2. La realizzazione, l'utilizzo degli impianti previsti nelle CDM nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, è comunque disciplinato dalla vigente normativa di settore.
 3. La realizzazione di strutture balneari è subordinata all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs 42/2004, al DPR n. 31/2017, nonché a tutte le autorizzazioni, i permessi, le intese, i nullaosta prescritti dalla legge.

Articolo 12. Criteri di valutazione delle istanze

1. Al Comune spetta l'obbligo di valutare le istanze per la richiesta di aree in concessione, secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche del PCS, i criteri di premialità e di preferenza per l'assegnazione delle concessioni demaniali. La valutazione è compiuta in riferimento a quanto stabilito dall'art. 37 del CdN e alla tipologia insediativa, alla qualità dell'opera, all'offerta di servizi, ed al rispetto degli standards funzionali, per come stabilito dal PCS.
2. La concessione sarà rilasciata in base:
 - a. alla conformità del progetto agli strumenti comunali ed alle vigenti normative che regolamentano l'utilizzazione del demanio marittimo;
 - b. alla stima degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa e sulle opere marittime esistenti;
 - c. alla qualità dell'opera rispetto al contesto ambientale e urbano in cui si colloca; l'uso di materiali eco-bio-compatibili, il risparmio energetico;
 - d. alla rimovibilità e precarietà dell'opera, dei percorsi di servizio, degli spazi destinati ad altre attività ludiche e ricreative all'interno all'area, espressa tramite una chiara descrizione delle operazioni di eliminazione dell'opera e una programmazione temporale;
 - e. all'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della legge 13/89, del DM 236/89 e del DPR 503/96;
 - f. agli aspetti igienico-sanitari, in particolare il collegamento alle reti di scarico;
 - g. ai collegamenti tra l'area per la quale viene richiesta la concessione e i parcheggi, e con ulteriori eventuali spazi di relazione;
 - h. agli indicatori dei servizi proposti rispetto alla qualità dell'offerta garantita alla clientela e sua specificità (sport, giochi, attività ricreative varie), tra i quali sono da considerarsi:
 - capacità d'accoglienza;

- ristorazione;
 - posti all'ombra e densità degli ombrelloni;
 - servizi igienici e docce.
3. Sono inoltre criteri di valutazione le capacità gestionali del richiedente (fatta salva l'ipotesi di prima attività), in particolare nel settore del turismo:
 - a. la garanzia di promuovere la vocazione turistica del litorale;
 - b. l'utilizzo di manodopera locale;
 - c. la promozione e il commercio di prodotti locali;
 - d. i termini di inizio e di fine dei lavori.
 4. Vengono valutati inoltre i fattori che influenzano le dinamiche evolutive del paesaggio, in riferimento alla capacità di ristabilire quanto più possibile lo scenario morfologico ed ambientale originario al termine del periodo di concessione dell'area demaniale.
 5. I procedimenti tendenti al conferimento di una CDM sono sottoposti ai principi di evidenza pubblica, dato che, in base alle norme comunitarie, presupposto sufficiente affinché si applichino i predetti principi è la circostanza che con la predetta concessione si fornisca un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione".
 6. Il principio di trasparenza, strettamente legato a quello di non discriminazione, garantisce condizioni di concorrenza non falsate ed esige, al fine di garantire la possibilità da parte delle imprese interessate di esplicitare le proprie chance partecipative, che l'Amministrazione concedente renda pubblica, con appropriati mezzi di pubblicità, l'intenzione di ricorrere ad una concessione.
 7. Tali forme di pubblicità dovranno contenere le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari siano in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla procedura, quali l'indicazione dei criteri di selezione ed attribuzione, l'oggetto della concessione e delle prestazioni attese dal concessionario.
 8. La scelta di un soggetto concessionario da parte della P.A. avviene a seguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale ed economica) ad utilizzare i beni dell'amministrazione o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione.

Articolo 13. Rilascio di concessione demaniale

Procedimento e verifiche preliminari

1. Il procedimento per rilascio di una Concessione Demaniale deve avvenire d'ufficio. In tal senso il Comune dà corso all'evidenza pubblica, mediante apposito bando pubblico e avviso da pubblicarsi per estratto sul BUR e sull'Albo pretorio del Comune, con la quale intende affidare in concessione, conformemente alle previsioni del PCS, un'area demaniale marittima, invitando

chi ne avesse interesse a presentare entro un termine non inferiore a giorni 20 né superiore a giorni 90 la propria miglior offerta.

2. L'affidamento diretto della concessione è ammesso esclusivamente a favore di organismi di diritto pubblico che svolgono, in relazione ai beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa, attività istituzionali nell'esercizio di pubblici poteri.

Concorso di domande – procedura di comparazione

3. Nel caso di più istanze è preferito il richiedente in possesso dei requisiti minimi di legge, in grado di fornire l'offerta più vantaggiosa nell'utilizzazione della concessione secondo i criteri indicati all'art. 7 della LR 22/2006 e che proponga di avvalersi di questa per un uso, a giudizio dell'Amministrazione, rispondente ad un più rilevante interesse pubblico. I suddetti criteri dovranno essere scelti preventivamente e resi noti contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di evidenza pubblica.

Attività istruttoria - Acquisizione di pareri

4. Il Comune, una volta individuato il concessionario, deve acquisire in via preventiva il parere delle Autorità statali competenti e di ogni altra Autorità, regionale o locale, titolare di interessi in relazione al bene ed al territorio oggetto di concessione.
5. In particolare, dovrà essere accertata l'ammissibilità della concessione e degli eventuali manufatti ivi ricadenti, oltre che per gli aspetti paesaggistici ed urbanistici:
 - a. per quel che attiene agli interessi doganali, di cui all'art. 14 del Regolamento del C.d.N. e ora ex art. 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374.
 - b. dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, di cui all'art. 12 del Regolamento del C.d.N. previa valutazione dell'idoneità tecnica delle opere medesime; i progetti (relazione, piani ed altri disegni) da sottoporre al vaglio del Genio Civile - OO.MM. devono essere sottoscritti da un tecnico iscritto all'albo e trasmessi sempre in duplice copia di cui una debitamente bollata;
 - c. dall'Amministrazione finanziaria, ovvero dalla Agenzia del Demanio, ex art. 13 del Regolamento del C.d.N., nonché dall'Autorità marittima, per gli aspetti dominicali.
6. Le aree demaniali marittime sono espressamente richiamate dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che alla lettera a) del comma 1 dell'art. 142 cita i "territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare" fra le aree tutelate per legge.
7. Anche il DPR n. 380/2001, (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel disporre all'art. 8 che la realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del TU medesimo, individua all'art. 35 la procedura da seguirsi nell'ipotesi di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici.

8. In generale, spetta al richiedente verificare se la richiesta concessione comporti incidenze significative su aree soggette a tutela ambientale, anche qualora l'area demaniale non ricada all'interno delle predette zone, in caso positivo attivando le procedure (screening di V.I.A. o di Valutazione di Incidenza) previste dalla normativa vigente.

Rilascio della concessione

9. Il provvedimento concessorio finale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento del C.d.N., deve contenere le informazioni di seguito elencate:
- a. ubicazione, estensione e confini del bene oggetto della concessione;
 - b. scopo e durata della concessione;
 - c. natura, forma, dimensioni, struttura delle opere da eseguire e termini assegnati per tale esecuzione;
 - d. modalità di esercizio della concessione e periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - e. canone, decorrenza e scadenza dei pagamenti, nonché numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'art. 47 del Codice;
 - f. cauzione;
 - g. domicilio del concessionario.
 - h. condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
10. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, e gli altri disegni. L'atto va registrato presso l'Ufficio del Registro competente per territorio. La base imponibile ai fini della quantificazione dell'imposta di registro è costituita dall'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo della concessione (canone annuo x numero anni di concessione).
11. Ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare per il calcolo dell'imposta di registro si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 5, c.2, tariffa parte I all. al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - TU imposta di registro e successive modifiche ed integrazioni.

Le concessioni per infrastrutture per la nautica da diporto

12. Qualora le aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa siano interessate da infrastrutture per la nautica da diporto, il procedimento concessorio per la loro realizzazione è disciplinato dal DPR 21 dicembre 1997, n. 509 in vigore dal 19.04.19987, che individua tre tipologie di strutture dedicate alla nautica da diporto (porto turistico, approdo turistico e punti d'ormeggio).
13. Per le concessioni relative a punti d'ormeggio si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione per le concessioni con finalità turistico ricreativa.

Articolo 14. Revoca, decadenza, rinuncia, sub ingresso

1. L'Amministrazione concedente può procedere alla revoca, in tutto o in parte, della CDM per motivi di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di revoca, per ragioni di pubblico interesse, presuppone da parte della Amministrazione concedente, la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati (concessionari).
3. La Regione provvede alla revoca della concessione in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.
4. L'Amministrazione concedente può dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 CdN nei seguenti casi:
 - a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
 - b. per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
 - c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
 - d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
 - e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti.
5. Nei casi di cui alle prec. lett. a) e b) si può accordare una proroga al concessionario. Nel caso di cui alla prec. lett. d), il Comune potrà dichiarare la decadenza sentita l'Agenzia del Demanio (art. 26 Reg. CdN). Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere e/o le spese sostenute.
6. Un'ulteriore ipotesi di decadenza, prevista dall'art. 1, comma 250 della legge n. 296/2006, si configura nel caso in cui il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie, costituenti inadempimento agli obblighi derivanti dalla CDM, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al DPR 13 settembre 2005 n. 296.
7. Al fine di dichiarare la decadenza, la pubblica Amministrazione dovrà comunicare all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento, invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine prestabilito.
8. Il provvedimento di decadenza deve essere, pena l'illegittimità, adeguatamente motivato, individuando di volta in volta, le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione sia pur nell'ambito delle fattispecie previste dall'art.47 CN (Tar Abruzzo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 127).

9. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 del CdN, è limitato alle ipotesi di morte e/o inabilità del concessionario.

Articolo 15. Variazioni oggettive della CDM

1. La CDM è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.
2. L'Amministrazione concedente può, su istanza di parte, autorizzare variazioni sostanziali dell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, a seguito di un procedimento istruttorio che si concluderà, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, con il rilascio di un atto formale o di una licenza suppletiva.
3. L'istanza dovrà essere presentata secondo l'apposito modello D3 "Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre pubbliche amministrazioni", cui dovrà allegarsi la documentazione richiesta.
4. Se le variazioni richieste non comportano alterazioni sostanziali alla concessione e non modificano l'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dall'Amministrazione concedente senza la necessità di rilasciare un atto o una licenza suppletiva.
5. Qualora, per le naturali mutevoli condizioni dell'assetto morfologico della spiaggia non vi siano gli spazi sufficienti per il posizionamento delle attività turistico - ricreative come previsto dai presenti dispositivi spaziali di Piano e/o dall'atto concessorio, è fatto obbligo limitare lo spazio concessorio e i manufatti alla nuova condizione morfologica e areale della spiaggia interessata dalle modifiche.
6. Per le concessioni disposte nell'Ambito centrale maggiormente sottoposto ad erosione, sono previste delle "zone di adattamento temporaneo" che potranno essere occupate qualora vi fosse un arretramento della linea di riva.
7. Le variazioni tipologiche delle concessioni potranno essere attuate solo a seguito della scadenza di titoli concessori vigenti.

Articolo 16. Durata di esercizio delle CDM

1. Nell'arenile le concessioni avranno prevalentemente carattere di stagionalità ovvero una durata di esercizio continuativo per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 6 mesi. Le strutture e i manufatti di cui alle attività e servizi di concessione stagionale devono essere montate e rimosse in tutte le loro parti, nessuna esclusa, entro l'intervallo temporale previsto; le aree libere devono essere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.
2. Le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle concessioni sono individuate negli elaborati cartografici di Piano. Tale carattere è determinato dalla effettiva erogazione annuale dei servizi offerti, sempre mediante l'utilizzo di manufatti e strutture di facile rimozione o di Opere Esistenti insistenti sul Demanio Marittimo e individuate dal SID. Per queste il parere

paesaggistico – ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.

Articolo 17. Autorizzazioni temporanee

1. È possibile richiedere delle autorizzazioni per un periodo limitato di tempo e/o a carattere periodico, in aree compatibili con le indicazioni del PCS per consentire attività ludico-ricreative, fieristiche, sportive, cinematografiche, o per lo svolgimento di funzioni liturgiche.
2. Le autorizzazioni possono avere una durata massima di 15 giorni e vengono rilasciate senza formalità istruttoria, entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione dell'istanza da parte del Comune.
3. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a seguito del pagamento del canone, del sovra-canone e di un'eventuale cauzione che l'Amministrazione potrà richiedere a garanzia del ripristino dello stato dell'arenile al termine dell'evento.

Articolo 18. Canone concessorio

1. Il canone concessorio viene qualificato come entrata patrimoniale di natura extratributaria ed ha valore di corrispettivo dell'utilizzazione del demanio marittimo.
2. Il Comune prima di concedere le aree, dovrà fissare il canone demaniale. È discrezione dell'Amministrazione comunale stabilire i modi e i tempi di pagamento e i relativi canoni, nonché l'eventuale deposito di cauzione da parte del titolare della concessione.
3. Il canone è costituito in parte da una quota calcolata in attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii., aggiornato sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT, e in parte costituita dall'imposta regionale, T.C.R., ai sensi della LR n.1 del 31 dicembre 1971 e smi.
4. L'ammontare del canone deve essere specificato nell'atto di concessione, ai sensi dell'art. 39 del CdN ed il concessionario dovrà corrispondere, in via anticipata, le singole rate nella misura ed alle scadenze fissate dal titolo, sicché il mancato pagamento della rata iniziale, così come la mancata prestazione della cauzione, di cui all'art. 17 Reg. CdN, precludono la sottoscrizione ed il conseguente perfezionamento del "contratto" di concessione.
5. Successivamente alla sottoscrizione, gli atti e le licenze di concessione devono essere iscritti nel repertorio degli atti pubblici e trascritti, a cura dell'Amministrazione concedente ed ai sensi dell'art. 21 Reg. CdN, in appositi registri, la cui numerazione è rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sull'atto o sulla licenza di concessione.
6. Il concessionario dovrà, inoltre, registrare il "contratto di concessione" presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, corrispondendo un'imposta pari al 2% del canone, ai sensi del DPR n. 131/1986.

7. La mancata fruizione totale o parziale della concessione non esime il concessionario dall'obbligo di versare le rate del canone dovuto, salvo che, ai sensi dell'art. 40 CdN, la sussistenza di preesistenti diritti di terzi non ne restringa le possibilità di utilizzazione; in tal caso, il concessionario, pur non avendo diritto ad alcun indennizzo, può ottenere un'adeguata riduzione del canone, salvo la facoltà di rinunciare alla concessione ai sensi dell'art. 44 del CdN.
8. Nel caso di consistente riduzione dell'area oggetto di concessione per effetto di fenomeni di erosione costiera il concessionario, ferma restando la possibilità di rinunciare al titolo, può conseguire, previo esperimento di rilievi tecnici che accertino l'attuale area disponibile, il rilascio di una licenza suppletiva che tenga conto dell'area demaniale marittima residua utilizzabile e preveda un'adeguata diminuzione del canone concessorio.
9. Qualora, invece, la CDM venga meno in toto, il titolo si estingue (art. 45 comma 3 CdN), senza che il concessionario possa pretendere la traslazione dell'area, atteso che il rilascio di una "nuova concessione" deve essere messo a Bando nel rispetto delle prescrizioni del vigente PCS.
10. Il concessionario è tenuto ad esibire, a richiesta dell'Amministrazione che svolge attività di vigilanza e controllo (Polizia locale, Autorità marittima, Forze di Polizia, ecc.) la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.
11. Il canone della CDM deve essere determinato tenendo conto che:
 - sotto il profilo erariale, costituisce area coperta, ogni superficie su cui insistono impianti, manufatti ed opere, mentre le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile, sono considerate zone scoperte, così come precisato dalla circolare MIT n. 120 del 24.05.2001 e n. 22 del 24.05.2009;
 - sotto il profilo urbanistico le strutture ombreggianti quali pergolati, tettoie leggere, gazebo, ecc., aperti da almeno tre lati, sono da considerarsi, ai fini dell'art.14 comma 2 lett. r, della l. r. 17 del 2005, aree scoperte. Sotto il profilo erariale, invece, le strutture ombreggianti, costituiscono area coperta, così come previsto dalla circolare MIT n. 22 del 25.05.2009.
12. Il canone della CDM deve essere determinato tenendo conto della misura minima invalicabile verso il basso, quale corrispettivo per l'occupazione e l'uso del demanio marittimo, così come precisato dalla circolare MIT n.120 del 24.05.2001.
13. Le concessioni demaniali sono soggette al pagamento dell'imposta regionale determinata nella misura del 15% del canone demaniale, come previsto dalla L.R. n.1/1971.

Articolo 19. Disciplina dei prezzi

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici. I prezzi devono essere comprensivi di IVA. La comunicazione deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.
2. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.
3. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
4. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
5. Il concessionario deve esporre in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella dovrà riportare inoltre lo stemma della Regione Calabria e richiamare gli estremi di approvazione dell'atto concessorio.

Articolo 20. Ricorsi

1. Può essere proposto ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati dal Comune titolari delle funzioni conferite con la LR n. 17/2005 in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di quelli già esistenti.

Articolo 21. Cauzione

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del reg. di esec. del CdN, prima del rilascio della licenza di concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione, in contanti o titoli di Stato, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, in un conto corrente infruttifero il cui beneficiario individuato sia congiuntamente lo Stato, la Regione Calabria e il Comune di Siderno.

In luogo della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito.

In tali casi la polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Associazione a prestare cauzione, dovrà contenere espressamente la clausola di mancata escussione di cui all'art. 1944 comma 2 del cod. civ..

2. L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari al doppio del canone annuo di concessione.
3. Con l'atto o con la licenza di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

Titolo 4. Disposizioni tecniche

Articolo 22. Criteri generali

1. Il PCS garantisce il mantenimento di aree destinate alla libera fruizione nella misura superiore al 30% del fronte mare e della superficie demaniale disponibile alla balneazione (così come espressamente indicato dal PIR).
2. Per tutta la lunghezza della costa dovrà essere sempre mantenuta una fascia di arenile libero dell'ampiezza di 5 m a partire dalla battigia, allo scopo di garantire il libero transito. In questa fascia è vietato lasciare oggetti ostacolanti il passaggio (sdraio, ombrelloni, lettini....) e installare recinzioni.
3. Nelle aree di libera fruizione dovranno comunque essere garantite da parte dell'Amministrazione la pulizia dell'arenile e i seguenti servizi minimi:
 - servizi igienici, in numero minimo pari a 2 di cui 1 fruibile da soggetti con ridotte capacità motorie;
 - servizi di sicurezza alla balneazione;
 - punto di primo soccorso;
 - servizi per la raccolta dei rifiuti.
4. La realizzazione di opere su aree del demanio marittimo deve essere fatta limitando al massimo la chiusura delle visuali, l'alterazione di equilibri fisici, ecologici e morfologici tali da non compromettere irrimediabilmente le qualità originali del sito.
5. Le concessioni dovranno essere obbligatoriamente disposte tra loro ad una distanza non inferiore a 50 metri lineari.
6. Le concessioni demaniali previste in spiaggia dovranno obbligatoriamente prestare il servizio di salvamento a mare e di primo soccorso dotandosi di tutta l'attrezzatura necessaria. Il titolare del complesso balneare deve mantenere un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse, compresa la disattivazione del servizio di salvataggio.
7. È fatto obbligo al concessionario l'occupazione dell'intera area in concessione sia in lunghezza che in profondità. L'area in concessione dovrà essere delimitata attraverso l'uso di recinzioni aventi una altezza non superiore a 1.50 metri e realizzate con materiali ecocompatibili (es. palo e corda).
8. Il servizio di pulizia nelle aree affidate in concessione deve obbligatoriamente essere garantito dal concessionario. Nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività è consentito l'uso di mezzi meccanici per la pulizia e la sistemazione dell'arenile in concessione previa comunicazione al Comune e all'Autorità Marittima competente.
9. All'interno delle concessioni dovranno obbligatoriamente essere inseriti appositi contenitori per la raccolta differenziata ed esser installati idonei sistemi antincendio nel rispetto delle normative vigenti in materia.

10. Gli stabilimenti balneari dovranno prevedere una superficie minima destinata a verde, mediante l'utilizzo di appositi contenitori e vasi da non interrare sotto la superficie dell'arenile. È fatto obbligo l'utilizzo di elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, tipiche dell'ambiente costiero mediterraneo, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta sia in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.
11. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde: i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.
12. Le strutture da installare per iniziativa privata su concessione, devono rispettare la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché utilizzare materiali e tipologie architettoniche che tengano conto della morfologia dei siti e delle tradizioni costruttive dei luoghi.
13. Nelle concessioni con finalità turistico - ricreative potranno essere realizzate strutture per l'ombreggiamento di parti della zona per servizi spiaggia, aperte nei lati in modo da non precludere la visuale verso il mare e realizzate con materiali di facile rimozione.
14. In presenza di elementi vegetali che hanno un carattere oltre che identificativo per i litorali, anche stabilizzante per versanti o dune, la vegetazione dovrà essere preservata, e, nel caso di piantumazione a margine o all'interno delle aree in concessione, sarà bene riproporre essenze simili, o quantomeno autoctone.
15. Gli accessi al mare dovranno essere garantiti almeno ogni 200 metri di fronte mare, compatibilmente con le condizioni orografiche, e presentare una larghezza minima di 1,50 m. Le eventuali rampe di accesso dovranno avere una pendenza non superiore all'8%, per poter consentire l'accesso ai portatori di handicap.
16. Nelle aree in concessione gli accessi al mare devono essere espressamente indicati con segnali indicatori posti al limite delle concessioni. Deve essere consentito l'accesso libero e gratuito al mare attraverso le singole aree in concessione.
17. Nel settore centrale le concessioni dovranno essere disposte ad una distanza minima di 1.5 metri rispetto al Lungomare al fine di realizzare le rampe di accesso allo stabilimento.
18. In corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione è ammesso il posizionamento di segnaletica e cartellonistica, per indicazione dei livelli di attenzione e informazione.

Titolo 5. Disposizioni amministrative

Articolo 23. Norme tributarie

1. Le concessioni oggetto del PCS sono soggette al tributo regionale di cui alla legge n. 1/71, nella misura pari al 15% del canone di concessione.
2. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici competenti, che lo riscuotono per conto dell'Ente.

Articolo 24. Obblighi, divieti e limiti

1. Devono essere osservati obblighi, divieti e limiti riguardanti i principi di sostenibilità ambientale dell'ambito di studio, in relazione alla sua rilevanza ai fini dell'equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antiersiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica, dell'immagine di naturalità regionale dell'area costiera in condizioni di naturalità o di paranaturalità, siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela e l'uso del territorio".
2. Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di arenile interessate da foci di corsi d'acqua.

Articolo 25. Scadenza del rapporto concessorio

1. Alla scadenza della CDM, o nei casi di estinzione, di revoca, di rinuncia o di decadenza della stessa, il concessionario, a proprie spese, dovrà rimuovere le strutture e i manufatti in tutte le loro parti e riconsegnare l'area occupata reintegrando lo stato originario dei luoghi.
2. Qualora il concessionario non adempia agli obblighi di ripristino entro il periodo fissato dall'Amministrazione, la stessa potrà provvedervi d'ufficio ai danni dell'inadempiente, anche in sua assenza. Le Autorità pubbliche potranno decidere di ordinare la demolizione delle opere abusive per ripristinare lo stato antecedente dei luoghi, rimettendo le relative spese a carico del concessionario.
3. Ai sensi dell'art. 49 del CdN, alla scadenza della CDM in cui siano presenti opere di difficile rimozione, salvo quanto diversamente stabilito nell'atto di concessione, sono acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso per il concessionario, divenendo pertinenze demaniali a seguito dell'incameramento.

Articolo 26. Vigilanza e sanzioni

1. Il Comune svolge l'attività di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima di cui al CdN e del relativo Regolamento di esecuzione.
2. A tal proposito, oltre all'attribuzione della competenza al rilascio delle CDM (art. 4), l'art. 22 della LR n. 17/2005 (vedasi anche l'art. 35 del DPR n. 380/2001 e l'art. 15

del PIR) conferisce al Comune le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del Demanio Marittimo date in concessione per finalità turistico-ricreative ed il conseguente potere di accertare e sanzionare gli illeciti amministrativi, oltre all'adozione dei provvedimenti di autotutela demaniale e la disciplina sulle funzioni di polizia marittima.

3. L'attività di vigilanza sulla corretta utilizzazione del demanio marittimo compete anche all'Autorità marittima ai sensi dell'art. 30 CdN e dell'art. 27 del Reg. CdN e a tutte le altre Forze di Polizia. L'art. 13, comma 4, della legge n. 689/1981 attribuisce, infatti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria la facoltà di accertare le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, procedendo, qualora non sia possibile altrimenti acquisire gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione dell'A.G. competente.
4. Se nel corso dello svolgimento dell'attività di controllo venga accertata l'esecuzione di opere non autorizzate o l'utilizzazione delle aree senza titolo o in difformità dalla licenza o dall'atto di concessione, l'ente gestore dovrà adottare i provvedimenti previsti dalla legge, tra cui l'ordinanza di demolizione, ai sensi dell'art. 54 CdN, delle opere abusive e di rimessione in pristino entro il termine stabilito a tale scopo. Altresì, trasmetteranno, ai sensi dell'art. 347 c. p. p., contestualmente e senza ritardo, la notizia criminis all'Autorità Giudiziaria.
5. Il Comune dovrà avviare nei confronti dei responsabili degli abusi, i procedimenti finalizzati all'ingiunzione di sgombero e/o demolizione, e rimessione in pristino. L'ordinanza di demolizione, finalizzata alla repressione degli abusi edilizi realizzati sulle aree demaniali marittime, verrà adottata dal Comune sia ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 380/2001 che dell'art. 54 CdN, atteso che la realizzazione da parte dei privati di interventi sul demanio marittimo è soggetta alle norme del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (art. 8 DPR n. 380/2001).
6. Qualora gli illeciti amministrativi siano particolarmente gravi o reiterati, l'amministrazione concedente sospende da uno a sei mesi la concessione o ne dichiara la decadenza (art. 22 comma 2 LR n. 17/2005).
7. La Regione, con gli organi preposti, potrà effettuare sopralluoghi, controlli ed attività di monitoraggio anche in situ.

Articolo 27. Tutela penale ed amministrativa del demanio marittimo

1. La tutela penale del demanio marittimo avente ad oggetto l'interesse pubblico all'inviolabilità del bene demaniale, è assicurata dall'art. 1161 CN comma 1 che punisce "chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti" con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad euro 516, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Il Comune irroga sanzioni pecuniarie per gli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione, da parte del concessionario, di norme concernenti l'utilizzazione del demanio marittimo contenute, tra l'altro, nelle ordinanze balneari. Si tratta, in particolare, di numerose fattispecie penali presenti nel CdN che sono state depenalizzate, sia in forza della legge n. 689/1981 che ha trasformato i reati puniti con la sola pena pecuniaria in illeciti amministrativi, che del D.lgs. n. 507/1999 (art. 104) che ha depenalizzato quasi tutte le contravvenzioni.

Articolo 28. Violazioni amministrative – Procedimento

1. Il procedimento per l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative e l'irrogazione delle relative sanzioni è soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1-12 della legge n. 689/1981. Esso consta delle seguenti fasi.
- a. Attività di accertamento, svolta dagli organi addetti al controllo (anche ufficiali ed agenti di p. g. appartenenti alla Polizia Locale 23 o alle altre Forze di Polizia) sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, attraverso l'assunzione di informazioni, ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, di rilievi segnaletici, fotografici e di ogni altra operazione tecnica.
 - b. Contestazione immediata, ove possibile, della violazione accertata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (art. 14 comma 1), indicando la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta 24, entro 60 gg. dalla predetta contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Qualora più soggetti abbiano concorso alla commissione dell'illecito amministrativo, ciascuno di loro è obbligato al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
 - c. Qualora non sia possibile la contestazione immediata, si procederà alla notificazione degli estremi della violazione al trasgressore ed all'obbligato in solido, entro 90 gg. se residenti nel territorio della Repubblica, oppure entro 360 gg. se residenti all'estero, dall'accertamento (art. 14 comma 2), indicando la possibilità del pagamento in misura ridotta. Qualora gli atti relativi alla violazione amministrativa siano trasmessi all'autorità competente dall'autorità giudiziaria, i suddetti termini decorrono dalla data di ricezione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto la notificazione della violazione oltre il termine prescritto.
 - d. Il pagamento in misura ridotta della sanzione estingue l'obbligazione e definisce il procedimento amministrativo finalizzato alla applicazione della sanzione, sicché gli scritti difensivi eventualmente presentati non verranno valutati. Il pagamento in misura ridotta della sanzione per violazioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo, dovrà essere corrisposto tramite versamento c/c intestato al Comune, specificando nella causale il numero e la data del processo verbale e il nome del trasgressore.

- e. E' fatto Obbligo di presentazione rapporto all'Autorità competente a riceverlo, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni da parte degli agenti o dei funzionari che hanno accertato la violazione, salvo che non sia stato eseguito il pagamento in misura ridotta previsto.
- f. Se l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento della violazione amministrativa, in assenza del pagamento in misura ridotta, il giudice penale è pure competente a decidere della predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per l'illecito amministrativo.
- g. Fase eventuale di contraddittorio, finalizzato all'emissione dell'ordinanza motivata di ingiunzione o di archiviazione. Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione della violazione, gli interessati potranno far pervenire al Comune, in quanto organo accertatore, scritti difensivi 25 e documenti, chiedendo di essere sentiti. La presentazione delle memorie difensive non sospende il termine previsto per il pagamento della sanzione. Dopo aver acquisito ed esaminato gli scritti difensivi e le memorie degli interessati, il Comune, relativamente agli illeciti amministrativi connessi all'esercizio di attività turistico-ricreative su aree demaniali marittime commessi dal 28.12.2007 in poi) deve, qualora ritenga fondato l'accertamento, determinare la somma dovuta ed ingiungerne il pagamento, insieme con le spese, al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido; viceversa, se le memorie difensive saranno considerate fondate, si emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Il pagamento è effettuato al Comune entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero).
- h. Opposizione eventuale all'ordinanza-ingiunzione di pagamento, che può essere fatta dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, dovendosi seguire il rito del lavoro. Il ricorso in opposizione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 gg. dalla notificazione del provvedimento, se il ricorrente risiede nel territorio della Repubblica, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale (art. 6 comma 6 D.lgs. n. 150/2011). Può essere chiesta, altresì, per gravi e circostanziate ragioni la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo impugnato (ordinanza ingiunzione); sull'istanza "cautelare" il Giudice di Pace deciderà con ordinanza motivata non impugnabile (art. 5 D.lgs. n. 150/2011).
- i. Esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 da parte dell'autorità che ha notificato l'ordinanza- ingiunzione, qualora sia decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e non sia stato proposto ricorso in opposizione al Giudice di Pace competente per territorio.

Articolo 29. Norme di Polizia demaniale

1. L'art. 27 Reg. CdN impone al concessionario il rispetto delle Norme di polizia demaniale e l'osservanza delle prescrizioni formulate dai competenti uffici relativamente ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.
2. Il concessionario è obbligato (art. 28 Reg. CdN) a consentire l'accesso al personale civile e militare dell'amministrazione marittima, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio, nonché ad esibire il titolo concessorio ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica (art. 33 Reg. CdN).
3. Il Comune adotta, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del PIR, le ordinanze balneari che disciplinano la corretta utilizzazione delle aree demaniali marittime, per quanto concerne la balneazione e le attività turistico-ricreative, prevedendo ad es.:
 - a. il divieto di occupare la fascia di 5 metri lineari dalla battigia, utilizzabile soltanto per il libero transito e per ragioni di sicurezza;
 - b. il divieto di campeggiare o effettuare insediamenti anche occasionali con tende e/o strutture;
 - c. il divieto di transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia, al soccorso ed alla mobilità dei portatori di handicap;
 - d. il divieto di esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni, dei permessi, degli atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge;
 - e. l'individuazione di spiagge accessibili ai cani;
 - f. orari di apertura e chiusura degli stabilimenti balneari;
4. I profili inerenti invece la sicurezza della balneazione, della navigazione marittima e da diporto sono disciplinati dalle Capitanerie di porto con proprie ordinanze che regolamentano, ad es. l'organizzazione del servizio di salvataggio, etc..

Tabella A – Classificazione degli stabilimenti balneari

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area, alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti che ai servizi e alle attrezzature offerte. Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: ★	- 4 stelle marine: ★★★★★
- 2 stelle marine: ★★	- 4 stelle marine super: ★★★★★S
- 3 stelle marine: ★★★	

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i 9 requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala) e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi":

Fascia	N. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine	Oltre 12

Requisiti obbligatori

N.	Requisito	★	★★	★★★	★★★★
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10%	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	3 ml - 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml - 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si

N.	Requisito	★	★★	★★★	★★★★
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	Sdraio	Lettino	Sdraio o lettino + porta oggetti	Sdraio o lettino + porta oggetti + sedia regista
8.	Docce	Min. 1 ogni 50 punti ombra	Min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	Min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	Min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	Min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	Min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	Min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	Min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

Requisiti facoltativi

	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★ S
	Da 1 a 3 requisiti posseduti	Da 3 a 6 requisiti posseduti	Da 6 a 9 requisiti posseduti	Da 9 a 12 requisiti posseduti	Oltre 12 requisiti posseduti
1	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura				
2	Area giochi per bambini				
3	Intrattenimento bambini				
4	Edicola				
5	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche				
6	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda)				
7	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina,...)				
8	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò)				
9	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)				
10	Lingue estere parlate dal personale				
11	Servizio informazioni turistiche				
12	Pannelli solari per la produzione di energia				
13	Parcheggio				
14	Dog parking				
15	Connessione a internet e servizio telefax				
16	Punti musica				

Tabella B – Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo

Rilascio di concessione demaniale marittima

1. Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio, cartografico S.I.D. su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d. m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G. U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet.
2. Relazione tecnico - illustrativa - asseverata da un tecnico abilitato - dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in 7 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.
3. Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:
 - a. stralcio catastale in scala 1:1000;
 - b. stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
 - c. planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
 - d. piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;
 - e. tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;
 - f. almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100.
4. Documentazione fotografica dei luoghi.
5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.
6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965, con riferimento al soggetto richiedente e:
 - a. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante

e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- b. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - c. per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
 - d. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
7. Solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione, nulla osta paesaggistico - ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circoscrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.

Variazione di concessione demaniale marittima

1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato);
2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da D.M. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it)

Sub ingresso di concessione demaniale marittima

Da parte del subentrante:

1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso.
2. In caso di subingresso mortis causa, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti.
3. Copia del documento di identità.
4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi 3, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente;

situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta; ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e:

- a. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V. titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
 - b. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - c. per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
 - d. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
- 5.** In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.

Da parte del concessionario:

- 1.** Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata.
- 2.** Copia del documento di identità.
- 3.** In caso di società- atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.

Autorizzazione ex art. 45 bis Cod Nav.

- 1.** Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto.
- 2.** Istanza dell'eventuale affidatario.
- 3.** Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario.
- 4.** Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi;
- 5.** Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi 4, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico

amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e:

- a. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - b. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - c. per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
 - d. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
- 6.** In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.

Allegato 1 - Schema di Bando di gara

Comune di Siderno

Il Dirigente del servizio

Premesso che

- l'art. 4 comma 1 della LR n. 17 del 2005 recante: "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" conferisce ai Comuni le funzioni per le attività amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime (di seguito denominate cdm);
- il Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS) di Siderno, strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, è stato approvato con determina dirigenziale n. del dell' Area Metropolitana di RC;
- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e smi, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;
- la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
- ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
- con determina n. del del Dirigente del servizio del Comune di Siderno è stato deciso di mettere a bando la concessione delle seguenti aree demaniali marittime ad utilizzo turistico - ricreativo, conformemente alle previsioni del PCS e dalle relative NTA (Norme Tecniche di Attuazione):
 - lotto di mq. individuato nella Tav. ... del PCS con il n° ...;
 -

Rende noto che

- il Comune di Siderno, titolare delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle cdm con finalità turistico - ricreative, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge regionale n. 17 del 2005, intende assegnare, mediante procedure comparative ad evidenza pubblica, concessione demaniale marittima per i lotti sopra menzionati, nell'ambito omogeneo d'intervento individuato nel PCS come zona;
- l'area da assegnare è individuata dal PCS nella superficie massima concedibile, nel fronte mare indicato, nelle opere da realizzare e nelle utilizzazioni previste;
- l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che consegnerà il punteggio più alto determinato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 7 del presente bando, preferendo, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione (di seguito CN) - comma 1, il richiedente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della cdm e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico;

Art. 1. Finalità

1. L'obiettivo prioritario del Comune di Siderno è quello di dare attuazione al PCS, strumento di regolamentazione delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone ancora da concedere, tipologie d'intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.

Art. 2. Aree da concedere

1. Il lotto n. nella tavola n. ... del PCS riguarda un'area denominata ".....", della superficie complessiva di mq. con un fronte mare di mt. ed è destinata a
2. Il lotto n.;
3. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme del CdN e dal relativo regolamento di esecuzione, dalla legge regionale n. 17/2005, dal PIR e dal PCS, in quanto compatibili con i principi di matrice europea di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 3. Durata della Concessione

1. La durata della CDM è rapportata alla tipologia dell'investimento previsto su ciascun lotto, come di seguito indicato:

- lotto n. nella tavola n. ... del PCS denominato ".....", della superficie complessiva di mq., destinato a , durata anni dalla data di sottoscrizione dell'atto;

- lotto n. nella tavola n. ... del PCS denominato ".....", della superficie complessiva di mq., destinato a , durata anni dalla data di sottoscrizione dell'atto;

2. Sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all'art. 42 comma 2 del CdN per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte dell'amministrazione concedente; di decadenza di cui all'art. 47 del CdN; eventuali proroghe consentite da leggi statali.

Art. 4. Requisiti di partecipazione alla procedura per il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative i soggetti che:
 - a. si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. nei cui confronti sia operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del D.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di s.n.c.; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di s.a.s.; se si tratta di altro tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio controllante secondo i criteri di cui all'art. 2359 del codice civile;
 - c. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale; per corruzione, frode, riciclaggio. g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare, del direttore tecnico, degli amministratori, o nei confronti dei soci delle società di persone o nei confronti dei soci delle società di capitali che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; in ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla

carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura di selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- d. sono stati condannati, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per il reato di abusiva occupazione di aree demaniali marittime¹ di cui all'art. 1161 CdN;
- e. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
- f. che, secondo motivata valutazione dell'amministrazione concedente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla predetta amministrazione che bandisce la gara, o che hanno commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione concedente;
- g. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- i. che hanno omesso il pagamento dei canoni, delle relative addizionali regionali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- j. che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- k. nei cui confronti sia stata applicata, a qualsiasi titolo, una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del Dlgs. n. 231 del 2001;
- l. nei cui confronti, ai sensi dell'art. 38 comma 1-ter del Dlgs. n. 163/2006, risulta l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'art. 7 comma 10 del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in

¹ Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2412) ritiene legittimo il diniego della concessione nei confronti di soggetti che occupano abusivamente il demanio marittimo o violano i provvedimenti circa l'uso del demanio medesimo sanzionati ai sensi degli artt. 1161 e 1164 del CdN.

merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

2. Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Ai fini del comma 1, lettera h), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

3. Sono comunque esclusi gli operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Al fine di cui al presente comma, il soggetto partecipante alla procedura di selezione allega alla domanda di partecipazione, alternativamente:

- a. la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b. la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c. la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, l'amministrazione concedente esclude i soggetti di partecipanti alla procedura di selezione per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

4.

(L'amministrazione concedente precisa, nel bando, i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale che ritiene di richiedere, i quali devono essere proporzionati alle caratteristiche ed al valore della concessione).

5.

(L'amministrazione concedente stabilisce che un operatore economico possa essere titolare, nell'ambito territoriale di riferimento, di un numero massimo di concessioni (una o due), prevedendo apposite cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di selezione qualora tale limite venga superato)

6. I soggetti partecipanti devono possedere al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, i seguenti requisiti, da autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. P. R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del d. lgs. n. 159/2011, avvalendosi dell'apposito modello di domanda allegato al bando:

- a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni;
- b. di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia);
- c. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
- d. di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- e. di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;
- f. di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
- g. di non aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
- h. di non aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;

- i. di non aver omesso il pagamento dei canoni e delle relative addizionali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
 - j. di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 47 del Dlgs n.50/2016;
 - k. di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l. che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 - m. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68).
- 7.** È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea, riconosciuta e non riconosciuta o in più di un consorzio o in più di una società commerciale o cooperativa ovvero partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in altre associazioni, società, a.t.i., o consorzi.
- 8.** A tutela della par condicio delle ditte concorrenti e della regolarità della gara, è vietata la partecipazione alla gara medesima in concorrenza tra ditte che sono controllanti o controllate ed in particolare tra ditte fra le quali vi siano forme di collegamento, di parentela diretta o altre forme di collegamento dovute all'identità tra le seguenti mansioni:
- a. titolare di ditta individuale;
 - b. socio di s.n.c.;
 - c. socio accomandatario di società in accomandita semplice;
 - d. membro di organi di amministrazione di s.p.a., s.r.l., di cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese;
 - e. soggetti investiti di potere di rappresentanza dell'impresa per la partecipazione ad appalti pubblici;
 - f. direttori tecnici.
- 9.** Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 47 del Dlgs n.50/2016.
- 10.** La domanda di partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica può essere presentata da persone fisiche, società, cooperative, consorzi e imprese già iscritte o che si impegnano ad iscriversi presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente per lo svolgimento di attività turistico-ricreative di cui all'art. 2 della l. r. n. 17/2005.

Art. 5. Canone concessorio e addizionale regionale

1. Il canone minimo determinato in base DECRETO 5 dicembre 2017 "Aggiornamenti relativi all'anno 2018, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime" costituisce base d'asta per la presentazione della offerta economica ai sensi dell'art. 7 del presente bando, al fine di massimizzare la redditività del bene demaniale e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 95 del Dlgs. n. 50/2016.
2. L'addizionale regionale di cui all'art. 9 della LR n.1 del 1971, da ultimo modificato dall'art. 13 della LR n. 47 del 2011, è pari al 15 % del canone di concessione statale.

Art. 6. Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà composta, ai sensi dell'art. 77 del Dlgs. n. 50 del 2016, da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della concessione, appositamente individuati con provvedimento del dirigente del servizio dell'amministrazione concedente.
2. La Commissione, presieduta da un dirigente del Comune, sarà istituita successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
3. Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 7 del bando.

Art. 7. Criteri di valutazione

1. La concessione demaniale marittima verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del CdN.
2. La Commissione giudicatrice, costituita secondo le modalità previste dall'art. 6 del bando, valuterà le istanze pervenute secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del Dlgs. n. 50/2016, attribuendo alla qualità tecnica dell'offerta un peso non inferiore al 75 % e non superiore al 90%.
3. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio applicando i seguenti criteri e la seguente formula:
$$P = A + B$$
 dove P: Punteggio totale attribuito al concorrente = max 100 punti;
di cui:
A: Punteggio relativo alla Qualità Tecnica = (max 90 punti, min 75 punti);
B: Punteggio relativo all'Offerta Economica = (max 25 punti, min 10 punti).

A) QUALITÀ TECNICA DELL'OFFERTA (PUNTI.....)

- 1) Compatibilità Generale (FINO A PUNTI ...) con il complesso dei vincoli esistenti di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico;
- 2) Compatibilità di Dettaglio (FINO A PUNTI ...) con riferimento a:
 - qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali e le specificità culturali del territorio;
 - previsione progettuale di occupazione con manufatti amovibili ed a basso impatto ambientale;
 - capacità di interazione dei servizi offerti con il sistema turistico nell'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso la partecipazione a forme di aggregazione consortili o cooperativistiche che svolgano attività o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità;
 - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche o modalità di scarico) ;
 - rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e miglioramento della fruibilità ed accessibilità, in particolare per le persone diversamente abili;
 - accessibilità ai parcheggi;
 -;
- 3) Modalità di Gestione della Concessione (FINO A PUNTI)
 - piano degli investimenti di carattere durevole, anche di natura immobiliare, ed interventi di recupero ambientale da realizzare nel corso della concessione;
 - l'impegno del concorrente ad assicurare adeguati livelli occupazionali;
 - piano di gestione economico-finanziario che specifichi le risorse finanziarie da investire, le unità di personale da impiegare ed i tempi di realizzazione delle opere;
 - soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo balneare, riconosciuti dalla legislazione nazionale e regionale (punti ... per ogni anno per un massimo di punti);
 - gestione diretta della concessione demaniale marittima fino ad un massimo di punti;
 -;
 -;
- 4) Scelta di materiali naturali, ecocompatibili e a basso impatto ambientale (FINO A PUNTI ...)

- 5) Soluzioni di ingegneria ambientale e di bioarchitettura (FINO A PUNTI ...)
- 6) Valutazione degli standard dei servizi proposti (FINO A PUNTI ...)
 - densità ombrelloni;
 - migliore organizzazione del servizio di salvataggio;
 - migliore organizzazione del servizio di soccorso e medico-sanitario;
 - migliore organizzazione dei servizi di uso comune (aree libere, docce, ecc....);
 - offerta dei servizi gratuiti e accessibili a chi frequenta le spiagge libere, anche al di fuori del lotto in cui ricade l'area in concessione;
 - miglior servizio pulizia spiagge;
 -
- 7) Fonti energetiche rinnovabili (FINO A PUNTI ...)
 - utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.....;
 -

B) OFFERTA ECONOMICA (FINO A 25 PUNTI)

Da attribuirsi a tutti i concorrenti le cui offerte siano ammesse sulla base della seguente formula:

$$C(n) = [CP \times PR(n)] / PR(max)$$

dove:

- C(n): punteggio attribuito al concorrente n-esimo
- CP: punteggio massimo attribuito per l'aumento del canone rispetto alla misura minima stabilita ex lege = max 25 punti
- PR(n): canone offerto dal concorrente n-esimo
- PR(max): massimo canone offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante)

Art. 8 - Cauzione provvisoria

1. A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione ed in particolare della sottoscrizione del disciplinare di concessione, ciascun concorrente deve versare, a pena di esclusione, preventivamente alla presentazione della domanda, un deposito cauzionale di € mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, codice IBAN, causale " Partecipazione al bando pubblico per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime per uso turistico-ricreativo"; il tesoriere

rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di deposito. Tale cauzione potrà anche essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Il deposito rimane vincolato fino alla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario del disciplinare di concessione, mentre ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo dei depositi cauzionali eseguiti.
3. In aggiunta al suddetto deposito cauzionale, ogni partecipante dovrà corrispondere l'importo di € quali spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 11 del reg. di exec. del cod. della nav. secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 9 - Cauzione ai sensi dell'art. 17 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del reg. di exec. del CdN, prima del rilascio della licenza di concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione, in contanti o titoli di Stato, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di, in un conto corrente infruttifero il cui beneficiario individuato sia congiuntamente lo Stato, la Regione Calabria e il Comune di Siderno.

In luogo della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito.

In tali casi la polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Associazione a prestare cauzione, dovrà contenere espressamente la clausola di mancata escussione di cui all'art. 1944 comma 2 del cod. civ..

2. L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari al doppio del canone annuo di concessione.
3. Con l'atto o con la licenza di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

Art. 10 - Responsabilità del concessionario ai sensi dell'art. 23 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione

1. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento per l'esecuzione del CdN, il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.
2. Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
3. Il concessionario dovrà presentare, al momento della stipula della concessione, la polizza assicurativa o bancaria per i danni che potranno essere cagionati nell'esercizio della concessione, secondo quanto previsto all'art. 23 del reg. di esec. del CdN per un massimale minimo di €

Art. 11 - Oneri del concessionario REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO

1. Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, nonché le prescrizioni dell'ordinanza balneare emanata dal Comune di Siderno relativa alle "Norme per l'uso del demanio marittimo e per la disciplina delle attività balneari".

Art. 12 - Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio della concessione delle aree demaniali marittime messe a bando dovranno far pervenire la domanda, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Siderno entro e non oltre le ore del giorno, utilizzando il modello allegato ed in apposito plico secondo le seguenti modalità:
 - a. mediante consegna a mano;
 - b. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere.
2. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal bando;
3. Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune;
4. L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo è previsto nei giorni
5. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
6. Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato con ceralacca e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "Bando per l'assegnazione di

concessione demaniale marittima per uso turistico- ricreativo – Lotto
Riservato – Non Aprire".

7. Ogni domanda potrà essere relativa ad uno solo dei lotti interessati e pertanto, in caso di interesse a più lotti, dovrà presentarsi un plico d'invio per ciascuno di essi.
8. Ciascuna ditta potrà risultare assegnataria di un solo lotto pertanto, nel caso in cui risulti al primo posto in graduatoria in più lotti, dovrà scegliere il lotto da ricevere in assegnazione.
9. Ogni domanda, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l'intero lotto messo a bando e pertanto non sono ammesse istanze per porzioni di lotti così come individuati dall'art. 2 del presente avviso pubblico.
10. Dovranno essere allegati alla domanda, pena l'improcedibilità della stessa, gli originali dei versamenti del deposito cauzionale di cui all'art. 8 del presente bando e delle spese d'istruttoria, di cui all'art. 11 del reg. esec. del CN da effettuarsi secondo le seguenti modalità:

versamento presso un qualsiasi sportello di Banca e/o a mezzo bonifico bancario intestato a Comune di Siderno - Codice IBAN
specificando le causali "Versamento Cauzione provvisoria ex art. 8 del Bando per il rilascio di cdm per uso turistico-ricreativo" e "Spese Istruttoria ex art. 11 reg. esec. cod. navig., Lotto";
11. Non sono ammesse offerte condizionate o "a termine."
12. Scaduto il termine per la presentazione dell'offerte, non sarà ammessa la presentazione di domande/offerte sostitutive o integrative.
13. All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre buste, contraddistinte rispettivamente con le diciture Busta A, Busta B e Busta C che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate con ceralacca, recanti oltre all'intestazione "Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo – Lotto Riservato – Non Aprire" ed all'indirizzo del mittente, quanto di seguito riportato:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere a pena di esclusione n. copie dei seguenti documenti:

- a. la domanda di partecipazione in bollo, datata e sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare nel caso di impresa individuale o da persona munita dei poteri di rappresentanza legale negli altri casi, secondo il modello allegato, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento personale del soggetto, in corso di validità. Nel caso di persona fisica, dovranno essere indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;

- b. copia della ricevuta delle spese di istruttoria di cui all'art. 11 reg. esec. cod. navig.;
 - c. copia della ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di € di cui all'art. 8 del presente bando effettuato presso la Tesoreria del Comune di Siderno codice IBAN, CAUSALE "Partecipazione al bando pubblico per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime per uso turistico-ricreativo, LOTTO"
 - d. nel caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi già costituiti, dovrà essere prodotto il mandato, conferito ai sensi di legge, all'impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa capogruppo;
 - e. nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi non ancora costituiti, la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti;
 - f. autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 89 del d. lgs. n. 159/2011 (cod. antimafia) dei requisiti di cui all'art. 4 del presente bando;
 - g. dichiarazione del concessionario di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate e di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima;
 - h. impegno a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione e successivamente all'acquisizione dei pareri prescritti ex lege, il contratto di concessione nei termini ed alle condizioni indicati dal Comune e/o da disposizioni di legge.
- 14.** La mancanza di uno dei documenti, delle dichiarazioni o degli impegni indicati dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) comporta l'esclusione dalla presente procedura ad evidenza pubblica.

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

I concorrenti dovranno presentare proposte progettuali che evidenzino gli elementi caratterizzanti gli interventi da realizzare nelle aree demaniali messe a bando, nel rispetto delle previsioni del vigente PCS e delle relative NTA.

La Busta "B" recante la scritta "DOCUMENTAZIONE TECNICA" dovrà contenere n. copie dei seguenti documenti:

- a. stralcio P.C.S. e relative N.T.A.;
- b. relazione tecnico-illustrativa firmata da un tecnico abilitato, contenente in particolare:
 - oggetto della richiesta della concessione demaniale marittima, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare e indicazione di ogni tipo vincolo eventualmente esistente;
 - indicazione dell'organizzazione dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, ecc...);
- c. piano di gestione economico-finanziario che specifichi le risorse finanziarie da investire, le unità di personale da assumere ed i tempi di realizzazione delle opere oppure piano finanziario d'investimento e di ammortamento, anche in relazione a quanto previsto dal PCS come investimenti ulteriori sugli standard minimi del PCS;
 - numero previsto di addetti e loro mansioni;
 - illustrazione sulle modalità di gestione della concessione;
 - elencazione e descrizione degli ulteriori servizi a disposizione anche dei fruitori delle spiagge libere, diversi da quelli minimi già previsti dal PCS per il singolo lotto;
- d. planimetria dello stato di fatto del lotto scala 1:2.000;
- e. rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- f. documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- g. elaborato grafico rappresentante il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico e ambientale alla luce degli strumenti urbanistici vigenti;
- h. elaborato grafico riportante gli elementi strutturali proposti, i collegamenti a tutte le reti tecnologiche e dei sottoservizi, le caratteristiche di fruibilità e accessibilità dell'area, ogni servizio proposto nell'area;
- i. planimetria dello stato di progetto, con indicazione delle aree funzionali alla balneazione (zone per servizi generali, zone per il gioco e lo svago e zone per il soggiorno all'ombra) in scala;
- j. elaborati in scala per le opere di dettaglio;
- k. computo metrico estimativo delle opere da realizzare 5;
- l. autocertificazione attestante che i soggetti sono imprenditori attivi nel settore del turismo;
- m.....

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti in questa busta recante la scritta "OFFERTA ECONOMICA" dovranno indicare il rialzo sul canone minimo fissato ex lege e posto a base d'asta.

Art. 13 - Modalità di espletamento della gara

1. Il giorno alle ore..... presso la sede del Comune di Siderno Via (piano Settore) si darà inizio, in seduta pubblica, alle procedure di gara, secondo le modalità di seguito riportate:
 - a. il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà, alla presenza di tutti i commissari, alla verifica dell'integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui all'art. 12 del presente bando;
 - b. la Commissione aprirà in seduta pubblica la Busta A "Documentazione amministrativa" al fine di verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni di ciascun concorrente, nel rispetto di quanto prescritto dal presente bando, sottoscrivendo tutti i documenti contenuti nel plico, nonché l'esterno delle buste e disponendo l'ammissione oppure l'esclusione dalla gara;
 - c. la gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta alcuna offerta valida;
 - d. la Commissione, sempre in seduta pubblica, aprirà la Busta B "Documentazione Tecnica", sottoscrivendo tutti gli elaborati ivi contenuti, nonché l'esterno delle buste;
 - e. la Commissione, sempre in seduta pubblica, aprirà la Busta C "Offerta Economica", sottoscrivendo tutti i documenti ivi contenuti, nonché l'esterno delle buste.
2. Espletata la fase di apertura delle buste ed ammesse le offerte regolari, si procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio di cui all'art. 7 del presente bando.
3. La Commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo, secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente bando, ad ogni singolo concorrente il relativo punteggio e provvedendo all'aggiudicazione in via provvisoria.

In caso di parità di punteggio si procederà a licitazione privata ai sensi dell'art. 37 comma 3 CdN, sulla base dell'unico parametro rappresentato dal maggior rialzo (da esprimersi in percentuale) rispetto alla base d'asta. Tale base d'asta è rappresentata dal canone concessorio determinato dalla legge n. 296/2006 in relazione all'area richiesta in concessione ed alle opere realizzabili.

La graduatoria provvisoria sarà trasmessa al Dirigente del Servizio che ne disporrà la pubblicazione per giorni consecutivi all'Albo pretorio on line del Comune di Siderno e sul sito internet dell'Ente al fine di consentire ai soggetti interessati, entro il suddetto termine perentorio, la presentazione di osservazioni

scritte depositate presso l'Ufficio protocollo del Comune di Siderno. Decorso il termine di pubblicazione di cui sopra, il Dirigente del Servizio, previo esame delle osservazioni presentate, approverà in via definitiva la graduatoria.

4. L'aggiudicazione definitiva avverrà a favore dell'istante che avrà conseguito il punteggio più alto secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente bando, tenendo conto, altresì, delle osservazioni di cui al comma precedente, se fondate.
5. Il Dirigente del Servizio comunica l'approvazione in via definitiva della graduatoria a tutti i concorrenti, dando atto della chiusura della procedura ad evidenza pubblica. All'aggiudicatario in via definitiva sarà richiesta la produzione dell'ulteriore documentazione necessaria al rilascio del titolo concessorio.
6. Ciascuna ditta potrà essere aggiudicataria di una sola area, sicchè, nel caso in cui risulti al primo posto nella graduatoria di più aree, dovrà scegliere l'area da ricevere in assegnazione.
7. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
8. La graduatoria avrà validità di 1 anno, decorrente dalla relativa approvazione in via definitiva.

Art. 14 - Concessione demaniale marittima

1. Al fine di conseguire il rilascio della concessione demaniale marittima, l'aggiudicatario in via definitiva dovrà presentare al Comune di l'apposito MOD. D1 entro giorni dall'avviso di approvazione definitiva della graduatoria, allegando la documentazione di cui alla Tabella B del PIR.
2. Nel caso di realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione, l'aggiudicatario dovrà munirsi, inoltre, di nulla osta paesaggistico rilasciato dall'Ente competente (Provincia) a istanza di parte, nonché di autorizzazione, di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 374 del 1990, da parte dell'Agenzia delle Dogane, anch'essa da acquisirsi ad istanza di parte.
3. Acquisita la documentazione di cui al primo comma, il Comune provvederà a trasmetterne copia, tempestivamente e comunque non oltre giorni a tutti gli uffici competenti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta necessari per la concessione demaniale marittima, nel rispetto delle normative nazionali e regionali che regolamentano le attività sul demanio marittimo, dando atto sinteticamente dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione delle istanze.
4. Al fine di acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato necessari al rilascio della concessione demaniale marittima a favore della ditta selezionata, l'amministrazione concedente potrà convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990; ai fini della semplificazione delle procedure, possono essere richiesti, nella stessa sede, anche il nulla osta paesaggistico-ambientale e l'autorizzazione

doganale, fermo restando comunque, il carattere autonomo dei relativi provvedimenti.

5. Concluso il procedimento ed acquisiti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni prescritti, nonché a seguito del pagamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale relativo all'annualità, nonché del versamento della cauzione di cui all'art. 17 del reg. di esec. del cod. della nav., verrà rilasciata la concessione demaniale marittima ai soli fini della disponibilità demaniale dell'area.
6. Successivamente l'aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo di Raccomandata A/R oppure notificato a mano in via amministrativa.
7. Qualora l'aggiudicatario definitivo non si presenti, nel termine perentorio fissato dall'avviso di cui al comma precedente, si procederà, mediante provvedimento del dirigente del servizio alla revoca dell'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente primo classificato in graduatoria, da notificare all'interessato mediante Raccomandata A/R, nonché all'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 8 del presente bando.
8. Conseguentemente, si procederà all'aggiudicazione secondo la graduatoria approvata in via definitiva, notificando al soggetto interessato, apposito avviso a presentarsi presso il Comune di Siderno entro... giorni dalla ricezione del medesimo e dovendo produrre la necessaria documentazione di cui ai commi 1-2 del presente articolo.
9. Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazione dell'atto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.
10. Successivamente alla sottoscrizione, la presente licenza andrà inserita nel registro delle concessioni demaniali marittime e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Siderno.
11. L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Art. 15 - Pubblicazione del bando

Il suddetto bando, qualora il valore della concessione demaniale marittima non superi la soglia di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di cui all'art. 35 del Dlgs n. 502016, dovrà essere pubblicato per giorni consecutivi all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune Siderno, nonché per estratto sul BURC; se, invece, il valore della concessione demaniale marittima da assegnare, è pari o superiore alla suddetta soglia, il bando dovrà essere pubblicato anche sulla G.U.R.I. (5a Serie Speciale Contratti pubblici), sulla G.U.U.E. (Serie S), nonché per estratto su almeno due quotidiani nazionali e due regionali.

Art. 16 - Disposizioni finali

Ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del Dlgs. n. 50/2016, nonché al Cod. della navig. ed al relativo Reg. di esec. nelle parti in cui sono compatibili con i principi di matrice europea quali la libertà di concorrenza, la libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento, la parità di trattamento, la non discriminazione, l'imparzialità, la trasparenza e la pubblicità.

Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi a

MODELLO "A" DI DOMANDA

Marca da bollo da

Al Comune di Siderno

via

.....

(CAP) (Città)

OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative - Lotto

Il sottoscritto nato a
il.../.../..., in qualità di (titolare/rappr. legale/socio acc.)
della Ditta con residenza/sede legale in
(individuale/snc/srl/spa)

Prov., via, n. ..., CAP

Codice fiscale P. IVA iscritta
al n. del Registro delle Imprese di oppure (in caso di
mancanza dell'iscrizione) dichiarazione di impegno ad iscriversi al Registro delle Imprese in
caso di aggiudicazione della gara e prima del rilascio della cdm

telefono - cell.

(eventuale)

Fax - e-mail

(eventuale)

In relazione al bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione demaniale marittima stagionale/annuale per il periodo

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto, in nome proprio e/o per conto della società che rappresenta, per il rilascio della concessione di un'area demaniale marittima così identificata, al fine di

LOTTO: Fronte mare: Località:

A tal fine ed in conformità agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 89 del d. lgs. n. 159/2011, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate CdN.

DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;
2. di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68);
4. di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di cessazione di attività o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in corso un procedimento aperto per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di versare in stato di sospensione di attività commerciale;
6. che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia);
7. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell'imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana vigente o da quella dello Stato in cui sono stabiliti;
10. di non aver commesso gravi violazioni delle norme in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
11. di essere in regola con il pagamento dei canoni concessori, delle addizionali regionali e delle indennità per abusiva occupazione;
12. di non aver reso false dichiarazioni o di non aver presentato falsa documentazione, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
13. di non aver posto in essere condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, debitamente accertate e sanzionate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 1161 del CN 7, nell'esercizio della propria attività professionale, durante il biennio antecedente la data della pubblicazione del bando;

14. di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 47 del Dlgs n.50/2016;
15. di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria richiesta dall'amministrazione concedente in relazione all'entità della concessione demaniale marittima da assegnare.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della concessione; di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate; di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio; di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Data

Firma

Alla presente si allega copia del documento d'identità del firmatario, in corso di validità.

Allegato 2 - Schema di licenza di concessione

COMUNE DI SIDERNO

N° anno del Repertorio degli atti

N° anno del Reg. Concessioni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- l'art. 4 della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i., che attribuisce la competenza del Comune in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
- il P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale) approvato con n° del e il relativo decreto del D.G. del Dipartimento Urbanistica n. 16066 del 24/10/2007, con i quali viene stabilita la competenza comunale in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative a decorrere dal 28.12.2007;
- il P.C.S. (Piano Comunale di Spiaggia) di questo Comune, approvato con determina dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di, n° del
- il bando di gara per l'assegnazione di concessioni di area demaniale marittima, emanato con determina dirigenziale n° del
- la determina dirigenziale n° del, di nomina della commissione di gara;
- il verbale di gara conclusivo della commissione di gara, n° ... del, dal quale risulta che l'assegnatario definitivo del lotto n°, in località, di mq., per la realizzazione di, riportata nel N.C.T. al foglio di mappa, part., è la Ditta, C.F., con sede in alla via per il canone annuo offerto pari ad € (...../00) complessivo;
- la domanda su Modello D1 presentata in data dalla Ditta, C.F., con sede in alla via
- l'esito della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i., di cui al verbale conclusivo n° del, dal quale risultano acquisiti favorevolmente i seguenti pareri:
 1. Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio di Catanzaro, con nota n° del, sotto il profilo dominicale;
 2. Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, con nota n° del, sotto il profilo demaniale e di conformità alla L.R. 17/2005;
 3. Dipartimento LL.PP. della Regione Calabria, con nota n° del, sotto il profilo tecnico;

4. Area Urbanistica del Comune di Siderno, con nota n° del, sotto il profilo urbanistico;
 5. Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di, con nota n° del, sotto il profilo della sicurezza umana in mare (per le opere in mare);
 6. Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Reggio Calabria del Ministero Infrastrutture e Trasporti, con nota n° del, sotto il profilo tecnico (per le opere in mare);
- L'autorizzazione paesaggistica n° del rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di, ratificata dalla Soprintendenza ai BB.AA.CC. di Cosenza con nota n° del (opp.: e il relativo silenzio-assenso formatosi, come da attestazione dell'Area Urbanistica di questo Comune, n° del);
 - L'autorizzazione doganale n° del rilasciata dall'Agenzia delle Dogane di Catanzaro;
 - Il pagamento del canone di € (...../00) per l'anno, effettuato su Mod. F23 in data
 - Il pagamento dell'addizionale regionale di € (...../00) per l'anno, effettuato sul ccp. in data
 - La cauzione pari a due annualità del canone, di € (...../00), effettuata mediante adesione al (S.I.B. o altro sindacato balneare), come da nota n° del (opp.: mediante fidejussione bancaria/assicurativa come da polizza n° del);
 - L'art. 36 del Codice della Navigazione,

CONCEDE

Alla ditta codice fiscale, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n° p.lla n° e precisamente in località allo scopo di: adibirla a, con la realizzazione delle seguenti opere e destinazioni, come da progetto approvato: 1); 2); etc. (indicare le opere da realizzare con le superfici coperte e scoperte, nonché le destinazioni date a tutte le aree), previo pagamento del canone complessivo di € (€/00), salvo conguaglio se previsto per leggi, regolamenti e/o norme successive alla sottoscrizione del presente atto, da corrispondere in rate annue anticipate..

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi dal al con periodo di utilizzazione stagionale dal al di ogni anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

- a. alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione concedente, senza alcun diritto d'insistenza o possibilità di rinnovo automatico del titolo;
- b. l'amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di interesse pubblico, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
- c. l'amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso;
- d. nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'amministrazione concedente, sulla semplice intimazione scritta del Dirigente del Servizio, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa;

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'intimazione, per la durata di giorni (.....), nell'Albo del Comune nel cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione concedente provvederà d'ufficio in danno del concessionario ai sensi dell'art. 54 del Cod. Navig. avvalendosi, se necessario, della cauzione prestata;

- e. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

Dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità marittima, dell'Amministrazione Finanziaria, della Polizia locale e delle altre Forze dell'Ordine e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione, eventualmente autorizzate, restano acquisite allo Stato, senza alcun

compenso o rimborso salva la facoltà dell'Autorità competente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

- f. Il concessionario non potrà iniziare i lavori per la realizzazione delle strutture o dei manufatti, oggetto della presente licenza, se prima non avrà ottenuto il relativo titolo abilitativo e le ulteriori autorizzazioni previste;
- g. Il concessionario si impegna a sollevare l'amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.
- h. Il canone per la concessione di cui al presente titolo pari ad € (...../00) è stato determinato a seguito dei rialzi sull'importo minimo stabilito ex lege ai sensi del d.l. 400/1993 conv. legge n. 494, del 4/12/1993 e s.m.i., in sede di aggiudicazione di gara.

Successivamente alla sottoscrizione della presente licenza di cdm, le restanti rate dei canoni e dell'addizionale regionale, riferite ai periodi annuali dal al dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato applicando i corrispondenti indici ISTAT.

Il concessionario dovrà trasmettere all'amministrazione concedente copia del Modello F 23 e del ccp attestante i versamenti relativi al canone concessorio e all'addizionale regionale.

- i. Ai fini dell'art. 47 lett. d) del Codice della Navigazione, il numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in 2 (due) annualità;
- j. In caso di inadempienza da parte del concessionario a qualunque delle condizioni riportate nella presente concessione, l'amministrazione concedente potrà incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, anche per il soddisfacimento di crediti o rimborso di spese, anche nel caso in cui l'amministrazione stessa non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione. In ogni caso di incameramento, totale o parziale, della cauzione, il concessionario è tenuto a reintegrarne la consistenza entro un termine stabilito dall'amministrazione procedente;
- k. Il concessionario è tenuto a garantire il libero accesso al mare a tutti i bagnanti anche ai fini della libera balneazione, prevedendo un corridoio perpendicolare alla battigia della larghezza minima di mt. 1,20;
- l. L'amministrazione concedente non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio c/o

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Copia della presente concessione è trasmessa alla Regione Calabria, Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio, alla Capitaneria di Porto territorialmente competente ed all'Agenzia del Demanio.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in alla via

....., / /

(luogo) (data)

Accertata la completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio della presente licenza di conc. dem. mar.

Il resp. del proc.

Il Concessionario

.....

Marca da bollo da

Marca da bollo da

Sottoscritto dall'interessato in mia presenza, previo riconoscimento.
(luogo)....., (data) / /

Il resp. del proc.

Il Dirigente del Servizio

.....

Allegato 3 - Schema di licenza di sub ingresso

OGGETTO: Ditta

Concessione demaniale marittima n°/..... di mq. ad uso

.....

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- l'art. 4 della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i., che attribuisce la competenza del Comune in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
- il P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale) approvato con n° del .../.../..... e il relativo decreto del D.G. del Dipartimento Urbanistica n. 16066 del 24/10/2007, con i quali viene stabilita la competenza comunale in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative a decorrere dal 28.12.2007;
- il P.C.S. (Piano Comunale di Spiaggia) di questo Comune, approvato con determina dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di, n° del .../.../.....;
- la licenza di concessione n°, Rep. registrata a in data .../.../..... al n°, a favore della Ditta, C.F., con sede in alla via, con validità al .../.../.....;
- il Modello D4 presentata in data .../.../..... dalla Ditta concessionaria, C.F., con sede in alla via, con il quale ha chiesto di essere autorizzata a far subentrare nel predetto titolo la Ditta, C.F., con sede in alla via
- il Modello D4 presentato in data .../.../....., con il quale la Ditta, C.F., con sede in alla via chiede il subingresso nella concessione n°, dichiarando di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite nell'atto concessorio citato come se lo stesso fosse stato dalla stessa direttamente sottoscritto;
- l'attestazione del Dirigente del Servizio sulla completezza e regolarità della istanza di subingresso e della relativa documentazione;
- l'esito favorevole dell'istruttoria di rito avviata dall'Ufficio Demanio di questo Comune;
- l'idoneità tecnica ed economica del subentrante nella gestione della predetta concessione demaniale marittima;
- la regolarità del pagamento dei canoni e delle addizionali regionali relativi alle annualità pregresse;

- il parere della Regione Calabria – Settore Demanio, espresso ai sensi dell'art. 10 comma 2 del PIR con nota n° del .../.../.....;
- il pagamento del canone di € (...../00) per l'anno, effettuato su Mod. F23 in data .../.../.....;
- il pagamento dell'addizionale regionale di € (...../00) per l'anno, effettuato sul ccp. in data .../.../.....;
- la cauzione pari a due annualità del canone, di € (...../00), effettuata mediante adesione al (S.I.B. o altro sindacato balneare), come da nota n° del .../.../..... (opp.: mediante fidejussione bancaria/assicurativa come da polizza n° del .../.../.....);
- il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 46 del Codice della Navigazione e l'art. 30 del relativo regolamento di esecuzione,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione, il subingresso nella concessione n. del .../.../....., repertorio n. a favore della Ditta, come sopra generalizzata, che dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nel predetto atto concessorio, valevole per il periodo .../.../....., sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle sanzioni fissate dal Codice della Navigazione, e per l'effetto rilascia al subentrante apposita licenza, senza diritto d'insistenza o rinnovo automatico alla scadenza del rapporto concessorio.

La presente licenza sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune e trasmessa alla Regione Calabria, Dipartimento n.8 Urbanistica e Governo del Territorio, alla Capitaneria di Porto di e alla Direzione Regionale dell' Agenzia del Demanio.

Data

Accertata completezza e regolarità dell'atto.

Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio

Il sottoscritto dichiara di accettare senza restrizione alcuna, le condizioni contenute nel presente atto, riflettente la concessione n. a favore della Ditta e gli obblighi derivanti dal contratto stesso, come se fosse stato da lui stipulato.

Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio agli effetti di quest'atto in alla via

IL CONCESSIONARIO

Firma

Allegato 4 - Schema di licenza suppletiva

COMUNE DI SIDERNO

N° anno del Repertorio degli atti

N° anno del Reg. Concessioni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- l'art. 4 della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i., che attribuisce la competenza del Comune in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
- il P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale) approvato con n° del e il relativo decreto del D.G. del Dipartimento Urbanistica n. 16066 del 24/10/2007, con i quali viene stabilita la competenza comunale in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative a decorrere dal 28.12.2007;
- il P.C.S. (Piano Comunale di Spiaggia) di questo Comune, approvato con determina dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di, n° del
- la domanda su Modello D3 presentata in data dalla Ditta, C.F., con sede in alla via
- l'esito della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., di cui al verbale conclusivo n° del, dal quale risultano acquisiti favorevolmente i seguenti pareri:
 1. Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio di Catanzaro, con nota n° del, sotto il profilo dominicale;
 2. Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, con nota n° del, sotto il profilo demaniale e di conformità alla L.R. 17/2005;
 3. Dipartimento LL.PP. della Regione Calabria, con nota n° del, sotto il profilo tecnico;
 4. Area Urbanistica del Comune di, con nota n° del, sotto il profilo urbanistico;
 5. Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di, con nota n° del, sotto il profilo della sicurezza umana in mare (per le opere in mare);
 6. Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Reggio Calabria del Ministero Infrastrutture e trasporti, con nota n° del, sotto il profilo tecnico (per le opere in mare);

- L'autorizzazione paesaggistica n° del rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di, ratificata dalla Soprintendenza ai BB.AA.CC. di Cosenza con nota n° del (opp.: e il relativo silenzio-assenso formatosi, come da attestazione dell'Area Urbanistica di questo Comune, n° del);
- L'autorizzazione doganale n° del rilasciata dall'Agenzia delle Dogane di Catanzaro;
- Il pagamento del canone di € (...../00) per l'anno, effettuato su Mod. F23 in data
- Il pagamento dell'addizionale regionale di € (...../00) per l'anno, effettuato sul ccp. in data
- La cauzione pari a due annualità del canone, di € (...../00), effettuata mediante adesione al (S.I.B. o altro sindacato balneare), come da nota n° del (opp.: mediante fidejussione bancaria/assicurativa come da polizza n° del);
- La licenza di concessione n°/..... del con validità al
- L'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 24 – comma 2 del relativo Regolamento di Esecuzione,

CONCEDE CON LA PRESENTE LICENZA SUPPLETIVA

Alla ditta codice fiscale, di occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati situata nel Comune di Siderno, foglio di mappa n° p.lla n° e precisamente in località allo scopo di: adibirla a, con la realizzazione delle seguenti opere e destinazioni, come da progetto approvato: 1); 2); etc. (indicare le opere da realizzare con le superfici coperte e scoperte, nonché le destinazioni date a tutte le aree), previo pagamento del canone complessivo di € (€/00), salvo conguaglio se previsto per leggi, regolamenti e/o norme successive alla sottoscrizione del presente atto, da corrispondere in rate annue anticipate.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà validità di mesi dal al (stesso periodo di validità della licenza già esistente) con periodo di utilizzazione stagionale dal al di ogni anno.

La licenza è subordinata alle condizioni che seguono:

- a. Alla scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione concedente, senza alcun diritto d'insistenza o possibilità di rinnovo automatico del titolo;

- b. L'amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di interesse pubblico, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
- c. L'amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso;
- d. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'amministrazione concedente, sulla semplice intimazione scritta del Dirigente del Servizio, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa;

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'intimazione, per la durata di giorni (.....), nell'Albo del Comune nel cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione concedente provvederà d'ufficio in danno del concessionario ai sensi dell'art. 54 del Cod. Navig. avvalendosi, se necessario, della cauzione prestata;

- e. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

Dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità marittima, dell'Amministrazione Finanziaria, della Polizia locale e delle altre Forze dell'Ordine e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione, eventualmente autorizzate, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, o rimborso salva la facoltà dell'Autorità competente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

- f. Il concessionario non potrà iniziare i lavori per la realizzazione delle strutture o dei manufatti, oggetto della presente licenza, se prima non avrà ottenuto il relativo titolo abilitativo e le ulteriori autorizzazioni previste;

- g. Il concessionario si impegna a sollevare l'amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone e/o alle cose, da ogni molestia ed azione che possa essere promossa da terzi in dipendenza della presente concessione. Inoltre ogni eventuale danno subito dovrà essere riparato a cura e spese della ditta stessa.
- h. Il canone per la concessione di cui al presente titolo pari ad € (...../00) è stato determinato a seguito dei rialzi sull'importo minimo stabilito ex lege ai sensi del d.l. 400/1993 conv. legge n. 494, del 4/12/1993 e s.m.i., in sede di aggiudicazione di gara.

Successivamente alla sottoscrizione della presente licenza di cdm, le restanti rate dei canoni e dell'addizionale regionale, riferite ai periodi annuali dal al dovranno essere corrisposte anticipatamente rispetto al periodo d'uso dell'area in concessione, previo aggiornamento dell'ammontare precedente che verrà effettuato applicando i corrispondenti indici ISTAT.

Il concessionario dovrà trasmettere all'amministrazione concedente copia del Modello F 23 e del ccp attestante i versamenti relativi al canone concessorio e all'addizionale regionale.

- i. Ai fini dell'art. 47 lett. d) del Codice della Navigazione, il numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in 2 (due) annualità;
- j. In caso di inadempienza da parte del concessionario a qualunque delle condizioni riportate nella presente concessione, l'amministrazione concedente potrà incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, anche per il soddisfacimento di crediti o rimborso di spese, anche nel caso in cui l'amministrazione stessa non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione. In ogni caso di incameramento, totale o parziale, della cauzione, il concessionario è tenuto a reintegrarne la consistenza entro un termine stabilito dall'amministrazione procedente;
- k. Il concessionario è tenuto a garantire il libero accesso al mare a tutti i bagnanti anche ai fini della libera balneazione, prevedendo un corridoio perpendicolare alla battigia della larghezza minima di mt. 1,20;
- l. L'amministrazione concedente non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio c/o

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione ai fini del rilascio della licenza di concessione demaniale marittima.

Copia della presente concessione è trasmessa alla Regione Calabria, Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio, alla Capitaneria di Porto ed alla Agenzia del Demanio territorialmente competenti.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI

.....

La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in alla via

Accertata la completezza e regolarità della documentazione ai fini del rilascio della presente licenza di conc. dem. mar.

Il resp. del proc.

....., .../.../....

(luogo) (data)

Il Concessionario

.....

Marca da bollo da

Marca da bollo da

Sottoscritto dall'interessato in mia presenza,
previo riconoscimento.
(luogo)....., (data) .../.../....

Il resp. del proc.

Il Dirigente del Servizio

.....